

CIII.

TORNATA DEL 14 APRILE 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Appello nominale — Discussione sul progetto di legge relativo all'abolizione della cauzione dei procuratori — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Considerazioni del Senatore Chiesi a sostegno del progetto iniziato dalla Camera elettiva, combattute dai Senatori Pinelli e Siotto-Pintor ed appoggiate dal Senatore Cadorna — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia in risposta — Parole del Senatore Pinelli in risposta al Senatore Cadorna — Riassunto del Senatore Capriolo (Relatore).*

La seduta è aperta a ore 3 1/4.  
Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio e di Grazia e Giustizia.  
Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.  
**Presidente.** Si dà conoscenza al Senato di un sunto di petizioni.  
Il Senatore, *Segretario*, Cibrario, legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3445. La Giunta comunale di Varallo (Piemonte) reclama contro la soverchia tassa che s'imporrebbe a quel comune ed alla provincia di Valsesia col nuovo progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria, e domanda che dal Senato venga ridotta a giusta misura. »

« 3446. Il Consiglio comunale di Pigna (San Remo) (Petizione identica alla precedente sul conguaglio dell'imposta fondiaria). »

« 3447. La Giunta municipale di Sabbia (Varallo) fa

adesione alla petizione della Giunta di Varallo, n. 3445 relativa al conguaglio dell'imposta fondiaria. »

**Presidente.** Non essendo ancora il Senato in numero si farà l'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, Cibrario fa l'appello nominale.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULL'ABOLIZIONE DELLA CAUZIONE  
DEI PROCURATORI.

(Vedi *Atti del Senato N. 88.*)

**Presidente.** Fattosi il numero si potrebbe portare anzitutto in discussione il progetto di legge sull'abolizione dell'obbligo di prestar cauzione per l'esercizio della professione di procuratore, sul quale vi sono già alcuni oratori iscritti.

Se non si fa osservazione aprirò la discussione sopra questo progetto.

Ritiene il Senato che esso ebbe iniziativa parlamen-

tare dalla Camera dei Deputati, e che subì una modificazione importante per parte dell'Ufficio Centrale.

Pregherò quindi l'onorevolissimo signor Ministro di Grazia e Giustizia a volere dichiarare, a chiarimento della discussione, se accetta il progetto dell'Ufficio Centrale.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Lo accetto.

**Presidente.** Allora leggerò il progetto dell'Ufficio Centrale.

« Art. 1. L'obbligo della cauzione è abolito per i causidici che esercitavano prima della pubblicazione della legge 17 aprile 1859 nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, escluse però quelle di Modena e di Reggio.

» Art. 2. Per gli altri cui incombe di prestare cauzione, il termine fissato dall'art. 66 della predetta legge 17 aprile 1859, è prorogato sino al primo gennaio del venturo anno 1865.

» Art. 3. La promulgazione della presente legge varrà a pubblico diffidamento per lo sviacolo delle cauzioni prestate dai causidici che ne sono dispensati col precedente art. 1.

» Art. 4. Scorso un anno dalla pubblicazione della presente legge, si avranno senz'altro per svincolate le cauzioni prestate dai causidici che ora ne sono dispensati, qualora, nel frattempo, non sia stata fatta opposizione. »

La discussione generale è aperta.

Il signor Senatore Chiesi, che è il primo iscritto, intende parlare sulla discussione generale?

**Senatore Chiesi.** Sulla discussione generale.

**Presidente.** Allora la parola è al signor Senatore Chiesi.

**Senatore Chiesi.** Ho chiesto la parola per propugnare il progetto adottato dalla Camera dei Deputati, e sono veramente dolente che il signor Ministro abbia dichiarato di accettare il sistema proposto dall'Ufficio Centrale, mentre io mi credevo di trovare nel signor Ministro un difensore del progetto sanzionato dall'altro ramo del Parlamento.

Ad ogni modo dirò brevemente le ragioni che mi persuadono essere da preferirsi il sistema approvato dalla Camera dei Deputati.

L'Ufficio Centrale non si dimostra in massima contrario all'abolizione assoluta dell'obbligo della cauzione imposta dalla legge 17 aprile 1859 ai procuratori; ma vorrebbe che si differisse questa riforma all'occasione della discussione di una legge generale, che regoli l'esercizio della professione di procuratore.

Veramente non mi par questa una sufficiente ragione per differire una riforma che io credo assai buona: anche in pendenza di una legge generale si può benissimo procedere a riforme speciali che sieno credute utili, massime quando tali riforme particolari tendano alla unificazione, come è quella di cui ora ci occupiamo; di fatto col sistema sanzionato da questa legge si opera immediatamente la unificazione sul punto della

cauzione, in quanto che nella maggior parte delle provincie del Regno i procuratori per l'esercizio della loro professione non sono punto obbligati a cauzione.

D'altra parte il Parlamento in varie occasioni procedette a riforme parziali anche in pendenza di una legge generale. Citerò un esempio, la legge sull'arresto personale; il signor Ministro aveva presentato un progetto di legge generale che regolava complessivamente la materia dell'arresto personale in materia civile e commerciale; ma la Camera dei Deputati preferì di sospendere la discussione di questo progetto di legge, dovendo il tema dell'arresto personale in materia civile essere trattato nel progetto del Codice civile, ma intanto non si rimase dall'approvare due particolari disposizioni utili e necessarie per mitigare alcune asprezze nella materia dell'arresto che erano in vigore nelle provincie meridionali.

Ma l'Ufficio Centrale crede che non si possa procedere a questa riforma particolare per un argomento che esso crede perentorio.

Esso dice:

« Proclamato il libero esercizio, alle preesistenti guarentigie costituite dal limite del numero dei procuratori, dalla loro scelta governativa, ovvero dal possesso di una così detta piazza, la legge 17 aprile 1859 ne sostituiva una sola: quella della cauzione.

» Quando pertanto si abolisse anche questa, ne avverrebbe che, dei benefici dell'accordata libertà sarebbero soli gli esercenti ad approfittarne, nel mentre tutte le eventualità dei danni e dei pericoli peserebbero pur sempre su coloro per i quali la legge stessa mantiene inalterato l'obbligo di valersi dell'opera del causidico. »

Mi perdoni l'Ufficio Centrale, ma la sua obiezione, ossia il fondamento per cui esso crede doversi perentoriamente opporre all'approvazione, all'attuazione di questa riforma speciale, mi pare che cada a fronte delle stesse disposizioni della legge del 17 aprile 1859; imperocchè l'esercizio della professione di procuratore è circondato da tante cautele, da tante garanzie, da tante condizioni che io non dubito di dire che l'obbligo della cauzione è assolutamente esuberante.

Mi permetta il Senato che io brevemente accenni ad alcune delle disposizioni di questa legge del 17 aprile 1859 e si persuaderà di leggieri non essere vero che la legge citata abbia sostituito a tutte le garanzie, dalle quali è rassicurato l'interesse pubblico, quella sola della cauzione.

Nell'articolo 5 è stabilito:

« Per poter esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

- » 1. Essere cittadino ed avere il godimento dei diritti civili;
- » 2. Avere l'età d'anni 25;
- » 3. Avere conseguito il diploma di magistero;
- » 4. Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline universitarie per lo studio degli elementi del diritto

civile e dei Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile e criminale, ed averne subito con approvazione gli esami;

» 5. Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

» 6. Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città sede di una Corte d'appello;

» 8. Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte e ciascun tribunale provinciale;

» 9. Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale presso cui il procuratore è ammesso a postulare il giuramento: di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempire da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio.»

Nel n. 8 ora citato è detto che il procuratore deve essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, ma da questa iscrizione sono escluse alcune persone, le quali per le loro qualità non possono offrire alcuna garanzia.

Infatti nell'articolo 6 è detto:

« Non potranno essere iscritti nel catalogo di cui nel numero 8 dell'articolo precedente:

» 1. I condannati a pena criminale qualsiasi;

» 2. I condannati a pena correzionale:

» a) per furto, truffa od appropriazione indebita;

» b) per alterazioni di atti, di scritture e della

verità in qualsiasi modo;

» c) per sottruzioni commesse in qualità di uffiziali o depositari pubblici, od altrimenti in luoghi di pubblico deposito;

» d) per concussione o per corruzione di pubblici uffiziali;

» e) per abusi commessi in affari in cui siensi intromessi come sollecitatori o come difensori;

» f) per associazione con malfattori;

» 3. Quelli che siano in istato di fallimento dichiarato;

» 4. Gli interdetti e coloro cui sia stato deputato un consulente giudiziario. »

Nè crediate già, o Signori, che questa iscrizione nel catalogo si faccia leggermente; essa si fa per decreto del tribunale o della Corte, sentito il Pubblico Ministero.

E anche quando è stata fatta, non è irretrattabile, imperocchè è stabilito dall'ultima parte dell'art. 7 che venendo in qualunque tempo a risultare che l'iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 6 l'iscrizione sarà annullata sulla rappresentanza del Pubblico Ministero, sentito il procuratore iscritto e non potrà più la iscrizione essere rinnovata, quand'anche il procuratore sia stato condannato soltanto ad una pena correzionale per alcuno dei casi contemplati nella seconda parte dell'art. 6.

Ma non basta ancora; ciò che mette il suggello alle

garanzie che la citata legge dà al pubblico per l'esercizio della professione di procuratore è l'istituzione della Camera di disciplina, la quale veglia assiduamente sulla condotta dei procuratori, ed è come una spada di Damocle sul loro capo.

Sono notevolissime le attribuzioni di questa Camera di disciplina; esse consistono: nel vegliare all'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed al mantenimento della disciplina fra i procuratori, affinché il loro ufficio venga esercitato con quei principii di rigorosa probità e delicatezza che debbono costituire la base fondamentale della loro professione; nell'invigilare sulla condotta dei sostituti e dei praticanti, e nello spedire o rifiutare ai medesimi i certificati di moralità e di capacità che loro fossero richiesti; nel dare i provvedimenti disciplinari; nel promuovere quelli che sono di competenza delle Corti o dei tribunali; nel prevenire o conciliare le differenze che possono insorgere fra i procuratori, e fra essi ed i loro sostituti, non che fra essi ed i terzi per oggetti attinenti all'esercizio delle loro funzioni; nel dare un avviso motivato sulle anzidette differenze e sulle questioni relative alle tasse degli onorari e delle spese.

Non basta ancora. Oltre alla vigilanza di questa Camera di disciplina, veglia sulla condotta dei procuratori lo stesso Pubblico Ministero.

È detto nell'articolo 36 che il Ministero Pubblico, presso le Corti ed i tribunali è specialmente incaricato di vegliare all'esecuzione della legge e dei regolamenti relativi all'esercizio della professione di procuratore ed, occorrendo, a questo fine potrà chiedere che gli si presentino i registri delle deliberazioni della Camera di disciplina e fare poscia le debite rappresentanze alle Corti ed ai tribunali.

E di più la stessa legge 17 aprile, la quale, secondo asserisce l'Ufficio Centrale, non avrebbe data altra garanzia ai terzi che quella della cauzione, stabilisce una specie di Codice penale per punire le mancanze e le colpe dei procuratori nell'esercizio delle loro funzioni; Codice penale particolare ed indipendente da tutte quelle pene, che possono infliggersi ai procuratori a termine del Codice penale comune.

Le pene a cui vanno soggetti i procuratori per infrazione agli speciali doveri della loro professione, sono: l'interdizione dall'ufficio; la sospensione, che non può essere minore di 15 giorni, nè maggiore di due mesi; la multa; l'ammenda ed i provvedimenti disciplinari, i quali sono l'avvertimento e la censura. Ed è detto infine nell'articolo 59 che le disposizioni penali di cui ho fatto cenno, s'intendono stabilite senza pregiudizio di quelle contenute nel Codice e nel regolamento sulla procedura civile, e senza pregiudizio pure dell'azione per risarcimento dei danni e della nullità degli atti che sia portata da qualunque legge.

Io spero che il semplice cenno di queste garanzie e di queste cautele, onde la citata legge ha circondato l'esercizio della professione di procuratore, farà chiaro

non sussistere in alcun modo la base a cui appoggia l'Ufficio Centrale il suo sistema, non sussistere meno-  
wamente che la sola garanzia data al pubblico dalla  
citata legge sia quella della cauzione; ed io credo di  
poter asserire francamente che l'obbligo della cauzione  
a fronte di tante garanzie e condizioni stabilite dalla  
citata legge, sia un obbligo assolutamente esuberante.  
E dirò di più, non solo esuberante ma dannoso, im-  
perocchè l'obbligo della cauzione tiene lontano dell'o-  
esercizio di questa nobile professione molti abili ed on-  
esti, i quali non possono attendervi solo perchè non  
hanno i mezzi di dar la cauzione voluta dalla legge.

Signori, la migliore garanzia dell'onestà e della ca-  
pacità degli esercenti si è la pubblica opinione, la  
quale non si inganna quando si tratta di giudicare del  
merito e della moralità delle persone. La pubblica opi-  
nione designa i capaci e gli onesti e questo tremendo  
tribunale tiene in rispetto, anche assai più della mi-  
sure prese dalla citata legge, gli stessi esercenti, i quali  
ben sanno, che fuggirebbero da essi i clienti, quando  
non offrissero solide garanzie di capacità e di moralità.

Per queste ragioni io respingo il sistema dell'Ufficio  
Centrale, e prego il Senato, ed anche l'onorevole signor  
Ministro a voler approvare il progetto quale fu già san-  
zionato dall'altra Camera.

**Presidente.** La parola spetta al signor Senatore  
Pinelli.

**Senatore Pinelli.** Se si trattasse di una legge ema-  
nata sotto un reggimento diverso e sotto condizioni che  
ora potessero dirsi mutate, io comprenderei l'ardore col  
quale l'onorevole Senatore Chiesi ha combattuto l'opi-  
nione dell'Ufficio Centrale riguardo al principio, che  
avrebbe considerato, come dichiarò, degno di qualche  
considerazione prima di essere abbandonato, parlo del  
principio che vi debba essere una cauzione per l'eser-  
cizio della professione di procuratore; ma quando si  
tratta di una legge, la quale non è in vigore che da  
pochi anni, che fu proclamata in seguito ad una solenne  
e viva discussione nei due rami del Parlamento, che  
fu compagna di tante altre leggi, le quali hanno avuto  
anch'esse per scopo la liberazione dai vincoli che col-  
pivano certe professioni e nello stesso tempo avevano  
per mira di dare efficaci cautele all'ordine pubblico,  
non so concepire come si debba ora essa disdire e ab-  
bandonare.

L'onorevole Senatore Chiesi accennando alle garanzie  
che tutelano l'esercizio della professione di procuratore  
ha fatto l'elogio della legge la quale le stabilì; la cen-  
surò però nella parte che ebbe a prescrivere una cau-  
sione.

Con pace dell'onorevole Senatore Chiesi, io non trovo  
il suo ragionamento concludente, anzi trovo che esso  
urta contro la sua base.

Dal momento che si riconobbe che l'esercizio della  
professione di procuratore doveva essere circondato da  
molte cautele a tutela dell'interesse pubblico e privato,

bisognava che queste cautele si avessero qualche cosa  
di efficace.

Ma, osservò il Senatore Chiesi, a quell'effetto si sono  
prescritte varie altre garanzie, corsi di studi speciali,  
esami sopra materie assai estese; di più sono state  
stabilite norme per impedire che non vengano iscritti  
nell'albo dei procuratori persone poco degne di figu-  
rarvi.

Ma queste garanzie a che cosa mirano?

A stabilire la presunzione che la professione di pro-  
curatore sarà esercitata da persone di una certa capacità  
e a dovere, e che saranno escluse le persone di dub-  
bia moralità.

Ma si può indurre da tutto questo che si avranno  
persone le quali eserciteranno la professione lealmente?

Bisogna rimettersi nel dubbio intieramente a questa  
presunzione ed ai buoni effetti che ne risulteranno.

Credo sicuramente che la pubblica opinione esercita  
su questa classe rispettabilissima d'uomini il suo im-  
pero, ma vi sono interessi positivi da cautelare.

La procedura è una continuazione d'atti, i quali, per  
produrre un risultato, obbligano ad una certa attività,  
a certe avvertenze, ad una certa diligenza.

Se questi doveri non sono adempiuti bisogna ricor-  
rere alla coercizione.

E qual è la coercizione più efficace di quella di una  
cauzione che risponderà di tutte le conseguenze dei  
loro atti?

Se si pon mente alla diversità che esiste tra i pro-  
curatori e gli avvocati si scorderà facilmente il motivo  
delle garanzie richieste per i primi.

L'ufficio degli avvocati è puramente di consulente;  
gli avvocati debbono far uso dei loro lumi, del loro in-  
gegno per dirigere le cause nel modo più conveniente,  
e questo non può per conseguenza abbisognare d'altre  
precauzioni, salvo quelle generali che riguardano l'o-  
norevolezza della persona e la scienza di cui deve es-  
sere fornita; ma nel procuratore si esige una giorna-  
liera attività, essendo ad esso affidati gl'interessi dei  
privati, i quali debbono, mercè la loro solerzia, otte-  
nere compimento di giustizia.

Non dubito punto che nei paesi dove non esiste l'ob-  
bligo della cauzione, dove non è esistito per lo passato,  
vi siano procuratori onestissimi; nè certo io credo che  
la moralità dei procuratori si debba misurare dalla cau-  
sione: ed è in ciò appunto che sembrami sia caduto  
in errore il Senatore Chiesi.

Egli tenne la cauzione come una specie di specifico,  
come un mezzo di misurare l'attitudine morale dei pro-  
curatori.

Non è in questo senso che vuol essere considerata.  
Si tratta di vedere se non si debba assicurare in modo  
efficace l'adempimento delle funzioni che loro sono  
affidate.

Riguardo a questo non nascondo la mia convinzione.  
Credo che nei paesi dove non vi esistono cautele e di-  
scipline, questo adempimento non sia forse tanto esatto.

So che le liti e nell'Emilia ed in varie parti di alcune provincie durano un tempo considerevole.

Io non ignoro gl'infiniti richiami mossi contro le leggi che colà furono introdotte recentemente, ma io dimanderei se tali richiami si fanno dai clienti o da procuratori, da cittadini o da avvocati.

Quando parliamo dell'utilità delle leggi non dobbiamo sindacare le categorie di persone le quali sono soggette alle medesime; bisogna vedere l'effetto che esse producono in generale, ed io non temo di asserire che dopo l'introduzione di discipline, come sono quelle contenute nel Codice di procedura e di tutte le sue disposizioni, l'amministrazione della giustizia in quelle provincie vi abbia assai guadagnato; credo per conseguenza che non si debbano affievolire appunto tali disposizioni, le quali servono di regola e servono di garanzia ad un tempo.

Il procuratore il quale sa che non adempiendo le disposizioni delle leggi di procedura corre rischio che la sua cauzione sia menomata, farà il suo dovere in modo da non incorrere facilmente in tale multa; ladove se si lascia che le sole Camere di disciplina e il Ministero Pubblico veengano, direi così, a corpo col procuratore, questi cadrà facilmente nella rilassatezza e nella negligenza nell'adempimento delle proprie funzioni.

Tali sono le ragioni per le quali io sono ben lungi dal trovare che sia il caso di occuparci per ora della proposta abolizione. È mio avviso che la cauzione è una condizione la quale deve applicarsi all'esercizio de' procuratori, siano questi ammessi o per decreto del principe, o de' collegi giudiziari, o per libera concorrenza, mediante certe prescrizioni. Insomma quest'esercizio debb'essere assicurato in maniera efficace.

Senatore Stotto-Pintor. Dopo le parole pronunziate dall'onorevole Senatore Pinelli poco mi resta a dire. Farò qualche osservazione generale. Libertà di professione si grida quiuci e quindi. E bene sta. Ma la libertà dell'uomo civile non è la libertà del selvaggio. Essa è ristretta, modificata là dove incomincia il danno del terzo. Così, a cagion d'esempio, io sono nel diritto di fare nel mio fondo tutto che mi piace, ma a patto che non rechi offesa alla proprietà del vicino.

Nè soltanto il danno reale, ma il pericolo del danno basta a modificare la mia libertà. Per tal guisa io non posso negli sporti delle mie finestre tenere un vaso di terra o altra cosa qualunque la quale, cadendo, possa rompere la cervice del mio prossimo.

E per ultimo il solo timore più o meno probabile del danno è limite alla mia libertà. Sovra questo principio si fonda la proibizione del porto delle armi.

Per certe maniere di uffici la società ha mestieri di guarentie, e chiede quando la guarentia del sapere, quando la guarentia della rettitudine, quando l'una e l'altra, e ciò tutto in misura tanto maggiore, quanto

maggiore è il danno, ovvero il pericolo o il timore del danno.

Non siamo qui certo nel caso di pubblici ufficiali ai quali non v'ha dubbio che il Governo può domandare ogni e qualunque guarentia. I procuratori non sono, non debbono essere pubblici ufficiali. Non si dovrà perciò chiedere ad essi la guarentia del sapere? Certo sì; perocchè non vi ha qui soltanto l'interesse del privato, ma preme assai per l'ordine dei giudicii che colui che viene a disputare le cause conosca le forme della procedura, e sappia acconciamente esporre le ragioni del suo principale se non vuolsi indugiata, intralciata e quasi renduta impossibile l'amministrazione della giustizia.

Più necessario è ancora avere sicurezza della rettitudine. Che fa egli l'obbligo della cauzione? Diminuisce indirettamente e, secondo me, opportunamente il numero dei concorrenti.

Non a chiunque vuole saranno aperte le porte dei giudicii, ma a numero più piccolo assai di quello sarebbe quando ogni cauzione fosse abolita.

Ben fa l'Ufficio Centrale a respingere in massima l'abolizione della cauzione, e l'onorevole Relatore ha dato, a parer mio, buon saggio della sua logica. Contutociò mi permetta di dirgli che da principio largo ha dedotto troppo stretta conseguenza. Respinge il principio della generale abolizione della cauzione, la mantiene per quelli i quali sono stati già ammessi a esercitare l'ufficio di procuratore senza cauzione. Quale la ragione? Forsechè il diritto acquisito? Ma come, donde e perchè? Se il Governo ha tollerato che altri esercitasse senza cauzione l'ufficio di procuratore, ha esso perciò legate le sue mani? Ha promesso di non proporre una legge che rinnovi quell'obbligo? Ha voluto dir ciò? ha potuto far ciò?

Signori, l'ordinamento dei procuratori giova che sia studiato e ristudiato, meditato e rimeditato, esso è una delle parti più difficili del Codice di procedura civile. Già io non intendo di tornare al metodo del numero determinato, il che nei tempi presenti sarebbe assolutamente un assurdo.

Andiamo perciò all'altro estremo, e lasciamo che il santuario della giustizia sia invaso da ogni generazione d'uomini?

Mai no. Di mezzo ai due estremi è la via mezzana, quella per la quale si perviene ognora alla verità pratica.

Sia lecito a ciascheduno esercitare l'ufficio di procuratore, ma dia ognuno le opportune guarentie della sua capacità e della sua moralità.

Dico un fatto doloroso. Come fu renduto più facile l'esercizio della professione, così tosto il foro fu ingombro da una moltitudine d'uomini che la giustizia ed il pudore dei tribunali avevano messi alla porta.

Non vi ha mente umana, o Signori, che possa snodare un nodo, che possa sgruppere un gruppo fatto da un abile procuratore. E la legge che dice? La legge dice che le liste dei procuratori sono esecutorie.

La facilità cresce la baldanza. Io rendo onore alla classe dei procuratori, ma.... il Senato intende benissimo quello che vorrei aggiungere.... (*Harità*.)

Le liste dei procuratori cadono come fiocchi di neve sulle vette alpine nei tempi invernali; e quali liste!

Si disputava di un napoleone d'oro, il procuratore dava la nota per sei marengi di spesa.

Conosco una povera famiglia di questa città che litiga da molti anni per mettere in tasca la piccola somma di lire 2500; la quale famiglia dovrà pagare lire 3000 per le spese annotate dal procuratore.

Non parlo delle così dette sessioni. Dentro chi ci vede? Chi può accertarne il numero e la durata? Conosco una signora la quale era in qualche relazione di benevolenza colla moglie del procuratore, a cui chiedeva alcuna volta: Signore, e la mia causa? E quegli: va così o così. Signori, ognuna di queste parole costava una sessione; ed ecco come s'ingrassano le liste di alcuni procuratori! (*Harità prolungata*.)

Accenno a fatti dei quali potrei dare la prova.

Se io dovessi escogitare una legge intorno all'ordinamento dei procuratori, vorrei proporre principalmente le disposizioni che vo ad accennare.

Nessuna sessione senza la firma del cliente, ovvero di due testimoni degni di fede. Tolta la esecutorietà delle liste. Ma soprattutto, o Signori, importa di assoggettare i causidici ai Procuratori del Re, e meglio ancora alla severa disciplina del procuratore generale presso la Corte d'appello.

Oggi che ne può egli il procuratore generale? Egli non ha mezzo di astringere un causidico a presentarsi a lui, non può farsi esibire le liste, ei può nulla insomma o pressochè nulla.

Signori, io non so più in quale mondo io mi sia, allorquando io veggio regnare dappertutto la contraddizione nelle leggi, nei costumi, nel modo di pensare e di fare stima delle cose talmente, che non so più trovare il bandolo del ragionamento. Addurrò un solo esempio. Il giudice di mandamento, ufficiale di polizia giudiziaria, chiama un duca, un principe, un gran dignitario dello Stato, e tutti debbono obbedirgli. Il procuratore generale, quegli che invigila sovra tutti gli ufficiali del ministero pubblico, e anche sovra la inferiore magistratura giudicante, non ha il potere di farsi obbedire da un causidico!

Ma non vi pare un assurdo, o Signori, che il giudice di mandamento abbia diritti maggiori di quelli che abbia il procuratore generale?

Signori, io non vengo a farvi proposte di sorta: ho vi esposte le mie idee, disordinate, a dir vero, e acute; ma tuttavia confido che mi abbiate inteso.

Conchiuderò pregando l'onorevole Guardasigilli di voler si brigare di questa faccenda molto seria.

Nel proporre una legge intorno all'ordinamento dei procuratori vegga di fare in modo di mozzare le unghie a' detestabili vampiri de' quali ho sin qui ragionato.

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore Cadorna.

Vuole parlar prima il signor Ministro?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** La cedo al Senatore Cadorna.

**Senatore Cadorna.** Prego il Senato di permettermi pochissime osservazioni per dimostrare che al progetto di legge dell'Ufficio Centrale dovrebbe, a mio avviso, preferirsi quello inizialmente presentato dal signor Ministro Guardasigilli.

Non disconosco che il progetto dell'Ufficio Centrale, mentre non combatte il principio della libertà della cauzione, reca una proposta la quale lascia aperto l'adito a che il principio dell'abolizione della cauzione possa essere definitivamente stabilito prima che venga attuata la legge attuale, imperocchè coll'art. 2 è prorogato il termine alla esecuzione della legge stessa. Parmi però che la discussione abbia portato la questione sul campo del principio, essendosi negata assolutamente l'opportunità di abolire la cauzione che è prescritta per i procuratori; ed è appunto su ciò che io intendo di fare alcune osservazioni, le une razionali, le altre pratiche e di fatto, deducendole da qualche esperienza che ebbi anch'io in 27 anni di esercizio nel foro.

Razionalmente il principio che si debba imporre a chi esercita una professione una guarentigia a beneficio di coloro che si servono di lui, razionalmente dico, questo principio o dev'esser applicato a tutti coloro i quali esercitano una professione dal cui abuso possa venire un danno non facilmente riparabile, o non debbe essere applicato a nessuno.

Io non veggio in verità per qual ragione debbano essere assoggettati a prestare cauzione i procuratori e non lo debbano essere gli avvocati, non i medici che hanno la vita degli uomini nelle mani, non gli apotecari che con un solo farmaco possono uccidere una intera famiglia.

**Senatore Pinelli.** Domando la parola.

**Senatore Cadorna.** Io credo pertanto che in queste materie se si vuol procedere alla stregua dei principii bisogna esser logici, cioè applicare il principio della guarentigia all'esercizio di tutte le professioni, e quindi invadere indirettamente o almeno in parte il principio della libertà.

Io comprendo come la cauzione potesse sotto un certo punto di vista essere ammissibile sotto il sistema che limitava il numero dei procuratori; imperocchè a petto di una legge che obbligava di servirsi del procuratore, a petto d'un'altra legge la quale diceva, non vi servirete che di questi procuratori, evidentemente la legge assumeva la responsabilità di tutelare gli interessi di coloro i quali erano obbligati di adempire a questa doppia prescrizione.

Ma dal momento che tali limitazioni furono tolte, dal momento che l'esercizio della professione di procuratore fu resa libera, questo debbe essere trattato nello stesso modo con cui si tratta l'esercizio delle altre professioni.

Io non veggio dunque per qual ragione i procuratori soli debbano essere assoggettati ad una cauzione. Veggio bensì una certa quale ragione per cui colla legge del 1859, almeno in via transitoria, si poté prescrivere una cauzione.

I passaggi da un sistema ad un altro, massime in siffatta materia, portano sempre con sé qualche inconveniente; era perciò evidente che dopo un sistema di monopolio stato in vigore per tanto tempo, mentre che in tutti gli uffici di procuratore vi erano molti sostituiti i quali, come è ben naturale, anelavano a diventare capi d'ufficio mentre vi era gran numero di giovani i quali avevano preso gli esami od eransi abilitati agli esami di causidico, era evidente, dico, che la carriera del causidico sarebbe stata invasa tutto ad un tratto da una grande quantità di persone desiderose di crearsi una fortuna; ciò, ripeto, avrebbe potuto generare qualche inconveniente, al quale poteva in modo transitorio mettere rimedio l'obbligo della cauzione.

Ma ora che sono già passati parecchi anni, ora che anche nelle provincie nelle quali prima esisteva il monopolio fu stabilita la libertà, io credo che tale argomento più non regga.

Ma vi è un'altra ragione la quale mi pare più decisiva per non ammettere la cauzione.

Supponendo anche che in principio la cauzione si possa difendere, che si possa ragionevolmente imporre ai soli procuratori, io domando se tale cauzione garantisca essa realmente l'interesse del cliente.

Questa è una questione pratica e di fatto, e non esito a rispondere francamente che la cauzione non dà nessuna garanzia, e che se si vuole che essa la dia, è forza portarla ad una somma tale che diventi assolutamente insopportabile ed equivalga al monopolio, alla proibizione di esercitare le funzioni di procuratore.

Basta per tal effetto indicare le somme a cui si limitano le cauzioni ed aver presente la massa enorme di interessi che sono patrocinati dai procuratori. Voi mi parlate di cauzioni di 2, 4, 6, 8, 10 mila lire; ora a che valgono queste cauzioni dei procuratori i quali hanno quotidianamente nelle mani interessi per centinaia di migliaia e per milioni di lire, dei procuratori che col solo lasciare passare un termine perentorio possono recare al cliente il danno di centinaia di mille lire?

Io dico adunque che, anche posta da un lato la questione di principio, la questione di fatto risolve ogni difficoltà, epperò, ripeto, la cauzione è assolutamente inefficace, non è che un vincolo inutile; anzi un vincolo dannoso del quale necessariamente fa le spese il cliente.

Il procuratore che deve prestare una cauzione, d'ordinario ricorre ad altri per ottenere i fondi necessari ad eseguire questa obbligazione, e ciò non ottiene che pagando somme annuali talvolta assai ragguardevoli. Ora chi non vede che colui il quale deve rimborsarle è appunto il cliente? Saranno tanti incidenti di più

che non sarebbero sorti; saranno, come diceva l'onorevole Siotto-Pintor, le note le quali diverranno un poco più gravi; così che il cliente senza la speranza di trarre un vero profitto da codesta cauzione dovrà pagarne egli stesso il valore.

Io conchiudo pertanto ripetendo che, sia che si consideri la questione dal lato dei principii razionali, sia dal lato pratico, la cauzione è inammissibile; epperò io inclinerei ad appoggiare il primitivo progetto votato nell'altro recinto del Parlamento e proposto dal signor Ministro, non disconoscendo però, come dissi, che l'Ufficio Centrale non ha fatto una questione di principii e che la sua proposta, se ha allontanata la decisione di questa questione, ha però lasciato un limite abbastanza largo perchè essa possa essere decisa prima ancora che la legge del 1859 possa essere applicata.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io non entrerò nella questione del principio, se debba annullarsi o mantenersi la cauzione; mi limiterò solamente ad esporre le ragioni per le quali mi è paruto conveniente accettare il progetto dell'Ufficio Centrale. Se in tesi generale dovessi manifestare la mia opinione, non esiterei ad associarmi all'opinione espressa dall'onorevole Senatore Chiesi e dall'onorevole Senatore Cadorna, che è già consacrata nell'articolo primo della legge votata dall'altro ramo del Parlamento.

Per quanta importanza possa annettersi ad una cauzione, essa riuscirà sempre insufficiente allorché si voglia nella medesima scorgere la garanzia dei diritti dei terzi. Quando si tratta della professione di procuratore, la libertà, la confidenza dei clienti deve essere l'unica regola e la sola garanzia dei loro interessi.

Nondimeno a me parve, come non esitai di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, che la questione se debba mantenersi od annullarsi la cauzione, sarebbe stata più convenientemente trattata quando si fosse poste mano ad esaminare tutto il sistema che riguarda l'istituzione dei procuratori. Esaminare paritamente una condizione dell'ammissione all'esercizio di una professione senza guardare alle altre che vi sono e dalle quali potrebbe essere supplita, mi pare poco ragionevole, tanto che l'onorevole Senatore Chiesi, avendo voluto raccomandare con buone considerazioni il suo assunto, ha dovuto necessariamente ricordare molte disposizioni della legge le quali non cadono nella presente discussione.

D'altra parte, o Signori, io da più tempo ho nominato una Commissione cui appartengono onorevoli membri di questo e dell'altro ramo del Parlamento, che con alacrità intende ad apparecchiare un progetto di legge compiuto intorno all'esercizio della professione di avvocato e di procuratore. Queste considerazioni e l'aspettativa che il progetto di legge anzidetto possa essere presentato fra non molto al Parlamento, mi facevano desistere dal sostenere, in questo momento, la abolizione assoluta della cauzione.

Aggiungerò ancora: i lamenti per questa cauzione

non partivano da tutti quei procuratori che sono nei paesi nei quali la cauzione si presta; essi muovevano particolarmente da quelle provincie alle quali fu applicata la legge del 1859, dalle provincie cioè dell'Emilia e delle Marche, e particolarmente muovevano da quelli i quali si trovavano già nell'esercizio di procuratore al tempo in cui la nuova legge fu in quelle provincie applicata. Pare ora naturale il dubbio: per quietare questi elementi, se sia conveniente prendere in esame e definire un punto singolare di una legge, ed urtare forse a consuetudini che in altri paesi e da alcuni si sostiene che diano utili risultamenti.

Per queste ragioni, a me parve dover accogliere la proposta dell'Ufficio Centrale, la quale sostanzialmente, senza mettere in dubbio, senza decidere sul principio che fu votato dall'altro ramo del Parlamento, ne differiva quasi la discussione, pur portando rimedio a quelle lagnanze che si muovevano da alcune delle provincie del regno d'Italia.

Queste querele non potevano non parere giuste rispetto a quei procuratori i quali si trovavano nell'esercizio della professione quando la nuova legge era applicata.

Io rispetto le osservazioni del Senatore Siotto-Pintor, ma evidentemente al tempo in che nell'Emilia introducevasi la nuova legge, trovando essa alcuni che potevano esercitare l'ufficio di procuratore, e per esercitarlo non erano stati fino a quel punto sottoposti all'obbligo della cauzione, era evidente che costoro potessero reclamare la continuazione di quel diritto, del quale fino allora avevano goduto senza essere tenuti a dar cauzione.

Si aggiunge ancora che essi erano stati autorizzati con un atto del potere esecutivo, e che quest'atto poteva ritenersi, come era stato fino a quel punto ritenuto, quale garanzia sufficiente dell'idoneità e moralità dei singoli procuratori, a testificare la quale la nuova legge domandava la cauzione. A costoro adunque provvede sufficientemente l'articolo primo.

Coll'articolo secondo essendo differito fino al termine del 1865 la prestazione della cauzione per gli altri, io credo che essi neppure riceveranno nocimento, poichè ho ferma fiducia che il Parlamento voterà la legge la quale esoneri anch'essi dall'obbligo di questa cauzione.

Senatore Pinelli. Io ho chiesto la parola per fare qualche osservazione in risposta al discorso dell'onorevole Senatore Cadorna, il quale muovendo dalla considerazione, che bisogna che le leggi siano razionali, diceva che non debbe prescriversi cauzione ai procuratori se non si estenda quest'obbligo a tutte le altre professioni. Io mi limito a notare semplicemente al Senatore Cadorna la differenza che passa fra le diverse professioni, nelle quali è lecito così a chi vuole intraprenderle, come a chi vuole valersi della persona che le esercita, l'usare perfetta libertà, di modo che in questo come mai potrà il Governo essere impegnato a richiedere cauzioni per le altre professioni, per la ragione

solamente che si vuol richiedere dei procuratori? questa cauzione viene imposta ai procuratori in quanto che l'esercizio della loro professione non è un esercizio che sia rimesso al loro pieno arbitrio, e che per conseguenza non debba essere sottoposto a speciale guarentigia, ma è un ufficio che li obbliga a certi atti, ad un'operosità particolare, la quale ha bisogno di maggiori guarentigie.

Diceva ancora l'onorevole Senatore Cadorna: comprendo che questo si sia potuto fare nel passare dallo stato di monopolio allo stato di più largo esercizio della professione.

In quella transizione bisognava che la cosa non si presentasse con un aspetto di cambiamento restrittivo.

Permetta l'onorevole Senatore Cadorna che anche in questo punto io non sia della sua opinione.

Dall'essere stata resa libera la professione di procuratore, non mi pare che si sia scemato punto il bisogno di mettere una certa cautela, e se dobbiamo dire le cose come sono, e si giudicano, di mettere un certo limite al maggior numero di quelli che intraprendessero questa carriera; ed in ciò divido l'osservazione già opportunamente fatta dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

A chi conosce l'avidità colla quale pur troppo nelle condizioni dei tempi (e sarà stato forse sempre lo stesso) colla magica parola di libertà si viene a dare slancio maggiore, e ognuno cerca servirsi di qualunque mezzo per conseguire un certo lucro, io domando se non sia intimamente persuaso che questa idea agisca potentemente sullo spirito di tutte quelle persone che, dotate di un mediocre ingegno, credono che nell'occuparsi degli affari altrui si trovi per loro una via per arricchire; e questo sicuramente è un motivo abbastanza grave per mettere in guardia il Governo onde le fortune dei particolari non corrano pericolo di essere affidate a mani poco sicure.

Ma il Senatore Cadorna dice ancora: I particolari debbono vegliare essi stessi agli interessi loro.

Io dirò che negli affari giudiziari il Governo debbe vigilare, poich'essi si trattano sotto la sua autorità; e se non vuole profanato il suo santuario, deve provvedere ai mezzi efficaci onde altri non possa abusarne. Epperò ripeto che da questo canto non trovo che le osservazioni del Senatore Cadorna abbiano menomato la forza delle considerazioni che ebbi l'onore di sottoporre al Senato.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, io non ho certamente ad opporre la mia poca dottrina ed il mio debole ingegno a quegli argomenti i quali lo fanno sicuro, dal modo in cui egli si sarebbe espresso, che il Parlamento certamente voterà volentieri la proposta dell'abolizione di un simile obbligo per i procuratori. Sarà forse questa una conseguenza dell'avvedutezza colla quale suppongo si saranno adottate le opportune disposizioni nei relativi progetti.

Suppongo che coll'indicato sistema si venga effettivamente ad infondere quella sicurezza d'animo che io dividerò volentieri coll'onorevole signor Ministro; ma fintantochè non si vede l'insieme del sistema, per aprire libero il varco a quanti possono giustificare un certo corso di studi, ed ebbero a sostenere un esame, come si può sostenere nel giro delle cognizioni in cui versa quest'esame, io credo non sia da affrettarsi ad adottare una parziale modificazione, nel senso in cui ha creduto il signor Ministro di richiedere la deliberazione del Senato su questa legge, la quale pure, mi permetterà che io lo noti, non è stata d'iniziativa sua propria, ma conseguenza dell'iniziativa di un membro del Parlamento. Io non voterò per conseguenza questa abolizione, e non mi credo neppure astretto a votare quello che si propone ora per riguardo agli esercenti di certe provincie quanto a questi esercenti, credo sarà provvisto coll'articolo 2° del progetto dell'Ufficio Centrale che tende a conceder loro una abbastanza larga proroga.

Mi stanno sicuramente a cuore i rispettabili uomini che esercitano questa professione, ma mi stanno più a cuore ancora gli interessi de' litiganti: perciò io credo che quando si allarga il termine per uniformarsi alla legge, non si fa altro che servire a quel principio, che se una legislazione non organizza i mezzi di esecuzione e di applicazione efficace, sarà una legislazione la quale potrà avere l'aspetto più seducente, potrà essere il concetto di una mente superiore, ma scendendo alla sfera dei miseri interessi, potrà forse andare incontro al rischio di non raggiungere quello scopo cui deve essere rivolta.

**Presidente.** Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

**Senatore Capriolo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Capriolo, Relatore.** L'onorevole Senatore Chiesi mosse molte censure all'Ufficio Centrale: lo censurava perchè, a suo credere, mostrava di pensare che non si possa e non debba venire ad alcuna riforma se non per mezzo di una legge generale. Egli diceva che saviamente si viene a riforme speciali, e ci si viene con molta pubblica utilità, quando per esse si fanno cessare inconvenienti della natura appunto di questo della cauzione. Ma perchè questa censura, quando è fuori dubbio che in punto a potersi venire a riforme speciali, massime quando si fanno cessare inconvenienti, ha il Senatore Chiesi per troppi riguardi assente l'Ufficio Centrale? In quanto al punto poi che con questa proposta riforma speciale dell'abolizione della cauzione per i procuratori si faccia cessare un inconveniente, è ciò che rimane a determinare. L'Ufficio Centrale non volle preoccuparsi gran fatto per mettersi in grado di giudicare, se fosse conveniente o non di togliere quest'obbligo della cauzione per l'esercizio della professione di procuratore: egli credette ogni studio a questo riguardo ancora prematuro ed affatto inopportuno,

perchè credette non abbiassi oggi plausibile ed urgente ragione per cui si debba venire a consimile riforma. Ora non si tratta di fare una legge nuova relativa all'esercizio della professione di causidico, ma si tratta invece della proposta di derogare ad una legge esistente, alla legge cioè delli 17 aprile 1859, la quale prescrive questa cauzione: è utile, è necessario il derogare a questa legge, nella parte relativa all'obbligo della cauzione per i causidici? Ecco la questione, la sola questione che si pose innanzi l'Ufficio Centrale, per rispondervi negativamente e senza la benchè menoma esitanza.

Riconobbe l'Ufficio che venendo a questa riforma, non solo non si raggiunge per niente lo scopo di *unificazione*, ma ciò che è anche peggio, viensi anzi a commettere una grave ingiustizia. Infatti non seppe e non sa l'Ufficio Centrale darsi ragione del come e perchè siavi chi tanto si preoccupa del vincolo che arredo questa cauzione, perchè vincolo (come affermava l'onorevole Senatore Chiesi) che distoglie molti onesti dall'esercitare questa professione, ed intanto non havvi chi si dia pensiero di molti altri vincoli anche più gravi e funesti che pur esistono ad inceppare l'esercizio di questa professione di procuratore in alcune provincie del Regno. Hannovi provincie dove ancora il numero dei causidici è determinato, nè si può eccedere per nessunissimo riguardo, dove niuno può intraprendere l'esercizio di tale professione senza l'assenso e l'approvazione di certi corpi giudiziari. Senza dubbio è questa una condizione, è un vincolo d'assai più grave e peggiore che non sia quello della cauzione, perciocchè se non è troppo probabile che l'abile e l'onesto non trovi fra i parenti o gli amici alcuno che gli somministri mezzo di prestare la voluta cauzione, è per lo contrario indubitato che il limite del numero costituisce una condizione, un vincolo assolutamente insuperabile.

Sino a che non esca di vita qualcuno degli esercenti, vien tolto assolutamente all'abile ed all'onesto di assumere quell'esercizio, al quale non viene ammesso, per legge, che un determinato numero di esercenti.

Ebbene, questo vincolo esiste ancora per le provincie napoletane; e tuttavia nessuno si dà cura di toglierlo, e tutti i pensieri si rivolgono invece a voler sciogliere questo vincolo della cauzione, che è ben lungi di condurre alle gravissime conseguenze derivanti dal limite del numero e dalla necessità di approvazione. Dirimpetto a questo stato di cose, l'Ufficio Centrale non poteva a meno di considerare, che dovendo tollerare l'esistenza di altri vincoli anche più gravosi, sino a che non si possa venire ad una riforma generale, relativamente all'esercizio della professione di causidico, se insomma non si può con riforme speciali far cessare tutte le esistenti disparità fra i causidici, e riuscire per tal modo anche in questa parte alla *uniformità*, come lo esige giustizia, tanto fa il lasciar sussistere intanto l'attuale stato di cose, per venire poi, per mezzo di

una legge generale, a quella compiuta riforma che è pure indispensabile per riuscire a quella vera uniformità per la quale soltanto può essere soddisfatto davvero alle esigenze della giustizia e dell'interesse pubblico. Vede l'onorevole Senatore Chiesi che non si apponeva, quando affermava che colla proposta riforma speciale dell'abolizione della cauzione si veniva ad unificare, o meglio ad uniformare; non unificammo, non uniformammo niente, non facciamo invece che rendere deteriore e più intollerabile la condizione di coloro che sono ancora soggetti a condizioni molto più gravose di questa che noi vogliamo togliere, alle condizioni del *limite del numero*, e dell'approvazione per entrare in esercizio.

Diceva pure l'onorevole Senatore Chiesi che s'ingannava l'Ufficio Centrale quando affermava che colla legge 17 aprile 1859, proclamando la libertà di esercizio, alle altre guarentigie preesistenti si era sostituita quest'una della cauzione. E a prova della sua affermazione legge particolarmente gli articoli 5 e 6 di essa legge del 1859; l'articolo 5 dove sono stabilite tutte le condizioni per guarentire la scienza e la capacità di chi deve esercitare la professione di causidico; l'articolo 6 dove sono stabilite le pene per il procuratore che trascura l'ufficio suo, o peggio, commette qualche reato.

Ma buon Dio! il procuratore, come ogni altro cittadino, è soggetto al Codice penale, ebbene sarebbe egli logico per questo il dire che non fa d'uopo di esigere da lui una speciale cautela, perchè basta il Codice penale a guarentire? Eppure a ciò conduce l'argomento addotto dall'onorevole Senatore Chiesi.

In ogni modo, signori Senatori, importa ricordarci che versiamo in condizioni affatto singolari, importa ricordare insomma, che l'opera del causidico viene dalla legge dichiarata *obbligatoria*.

Basta accennare questa singolare condizione per essere dispensati dall'addurre altri argomenti per risolvere l'eccezione dell'onorevole Senatore Cadorna. Abbiamo il farmacista, dice egli, abbiamo il medico, abbiamo l'avvocato. Costoro coll'opera loro possono pure cagionare gravi danni, tuttavia non si assoggettano a cauzione. Ebbene, o tutti, o nessuno.

È vero che anche per mezzo di queste professioni si possono recare gravi danni ai cittadini, ma è anche vero che non hanno legge la quale obblighi il cittadino a servirsi dell'opera di costoro; ciascuno è libero di valersene o non; sta pertanto a chi ne vuole usare, il prendere le opportune precauzioni. Ma non è così dell'opera del procuratore; la legge prescrive assolutamente che chi deve piattire dinanzi ai tribunali od alle Corti, debba necessariamente valersi dell'opera del causidico.

E come adunque la legge che costringe all'uso di quell'opera non provvederà nel tempo stesso a *guarentire* che tale opera non torni pregiudizievole?

Ma si dirà: ebbene il cliente cerchi la persona nella

quale può riporre la sua fiducia, questa è la migliore delle guarentigie.

Prima di tutto non è sempre che tutti possano avere persone nel ceto dei procuratori, nelle quali possano riporre la loro fiducia; sono i molti che non sono in grado di farne giudizio; del resto può anche facilmente avvenire che il procuratore nel quale uno riporrebbe la sua fiducia trovisi già impegnato per il suo avversario. Ond'è che dovendo, non ostante, presentarsi con un procuratore dovrà, volere o non volere, confidarsi in uno che rimane disponibile, e nel quale, volontariamente, non avrebbe mai confidato.

Quindi, giova ripeterlo, la legge che mi costringe a questa scelta involontaria, deve necessariamente essermi larga almeno di qualche guarentigia reale.

L'onorevole Senatore Cadorna soggiunge che questa guarentigia e quanto viene determinato dalla legge, non è cosa seria, nè efficace, è insomma un non nulla, dirimpetto ai danni di centinaia di mille lire che possono essere cagionati dalla trascuranza o dalla mala fede del procuratore.

Anzitutto giova avvertire che allorchando si tratta di cansare danni è meglio una cautela anche insufficiente che non averne nessuna. Del resto è da considerare che il pericolo di avere a sostenere danni per centinaia di migliaia di lire, non lo corrono, in ogni caso, che persone agiate ed avvedute, le quali sono sollecite a provvedere alla loro sicurezza, e sanno farlo cercando le persone più capaci e più oneste, e le trovano sempre e di preferenza perchè hanno i mezzi per corrispondere anche più largamente all'opera che si presta a loro vantaggio; ma quando si tratta del povero contadino inesperto, che non ha conoscenza di alcun procuratore, e che tuttavia deve ad esso confidare non solo la sua lite, ma ben anche considerevoli somme per sostenere le spese del giudizio; perciocchè, per l'ordinario, il procuratore non istituisce e non continua la lite, se non ha fondi dal cliente, almeno per questo contadino ci vuole la garanzia che questi suoi fondi non andranno facilmente perduti. Pertanto viene ad essere manifesto che, per quanto minima sia questa cauzione, val sempre meglio che nulla, e sovente vale abbastanza.

L'onorevole Senatore Siotto-Pintor diceva che l'Ufficio Centrale non s'apponeva quando eccettuava i già esercenti nelle provincie della Marche, dell'Umbria e dell'Emilia, perchè avessero costoro un *diritto acquisito*.

L'Ufficio Centrale non ha mai pensato a *diritti acquisiti*; l'Ufficio ha addotta ben altra ragione, che già vi accennava testè l'onorevole signor Guardasigilli. L'Ufficio Centrale insomma considerava che non era conforme a giustizia, si facesse colla legge 17 aprile 1859 sostenere un nuovo peso da quei procuratori già esercenti, ai quali essa legge non aveva recato alcun vantaggio.

Or bene, nell'Emilia e nelle Romagne, i procuratori non andavano soggetti ad alcun obbligo di cauzione;

per esercitare, non avevano che a conseguire la laurea o la licenza in leggi, e l'approvazione del Sovrano.

I procuratori già esercenti nell'Emilia e nelle Romagne non ottennero alcun beneficio dalla legge 17 aprile 1859, perchè in quell'epoca essi già esercitavano, e la libertà proclamata in essa legge, lungi di giovare loro, ne deteriorava invece la condizione, perchè aumentava il numero dei loro concorrenti. Perchè adunque si sarebbero assoggettati al nuovo peso della cauzione?

È giusto il farlo per coloro che profittarono dell'accordata libertà di esercizio; ma non per questi che non ne avevano d'uopo, che anzi per essa sopportarono danni.

Del resto, per conseguire la laurea, ebbero già a sostenere tale spesa che supera di gran lunga la somma richiesta agli altri per cauzione.

Inoltre costoro offrono una guarentigia morale tutta speciale, la guarentigia che deriva dall'ottenuta approvazione del Sovrano; la quale approvazione conduce a presumere fino a prova contraria, che hanno titoli ba-

stevoli per assicurare la pubblica fede e per tranquillare il cliente. Quindi non è per il diritto acquisito, ma per le condizioni speciali in cui questi si trovavano. Di più non pareva giusto, nè opportuno venissero questi assoggettati per legge speciale ad un nuovo peso, quando eravi chi non lo sosteneva in altre parti del Regno. A giudizio dell'Ufficio Centrale era questa un'intollerabile gravanza.

Questi sono i motivi per cui si volle fare questa eccezione; quindi prego il Senato a voler ammettere questo progetto, quale venne modificato dall'Ufficio Centrale. Della necessità della cauzione si discuterà in altro tempo, e quando si presenti la promessa legge di riforma generale.

**Presidente.** Il Senato non essendo più in numero per essere già partiti parecchi Senatori si rimanda a domani alle ore due in adunanza pubblica la continuazione di questa discussione.

L'adunanza è sciolta (ore 5.)